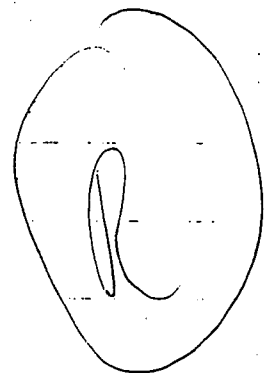


403632



ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

dell'Atto per Notar ERRICO, in data 5 Agosto 1988 Rep. n.

1829, in corso di registrazione perchè nei termini,

A FAVORE

CARLUCCI Leonardo, nato in San Vito dei Normanni il 9 Marzo

1911 e residente in Brindisi alla Via Imperatore Costantino,

C.F.: CRL LRD 11C09 I396K, il quale ha dichiarato di essere

coniugato in regime di comunione legale dei beni;

CONTRO

Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di

Brindisi - Via G. B. Casimiro n. 27, C.F.: 00061820742.

Si è premesso:

che il Signor CARLUCCI Leonardo, assegnatario in proprietà

immediato dell'alloggio sito nel Comune di Brindisi, lotto 35,

alla Piazza Giotto civico 2, piano rialzato, scala 2, interno

2, composto di n. 5 vani utili, ha stipulato in data 10

Febbraio 1972 contratto provvisorio di cessione dell'alloggio

citato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 23 Maggio 1964, n.

655, in attesa della stipulazione del contratto definitivo di

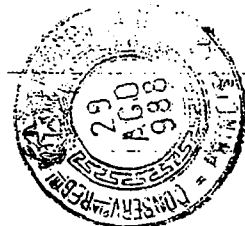
compravendita, da effettuarsi nell'atto della definitiva

determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio;

che il predetto assegnatario, a seguito di comunicazione

dello Istituto concernente il prezzo definitivo di cessione

dello alloggio, ha manifestato la volontà di pagarlo in unica



soluzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del citato Atto, si è convenuto e stipulato quanto segue:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 23 Maggio 1964, n. 655, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso indicato "Istituto", ha venduto al Signor CARLUCCI Leonardo, in appresso indicato "acquirente", che ha accettato per sè, i suoi eredi ed aventi causa e comperato, l'alloggio compreso nel fabbricato sito in Brindisi, lotto 35°, alla Piazza Giotto civico 2, vani utili 5. L'alloggio confina a Nord con Lotto 34, ad Est con Piazza Giotto e a Sud con Anglani Vito. L'alloggio di che trattasi è segnato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi alla partita 10987 foglio 75 ptc. 358 sub 11 ctg.

A/3 cl. 2 vani 7,5 RC 2985.

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si è trovato, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente ha dichiarato di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si è trovato, senza nessuna garanzia per

REGISTRATO

RACCOLTA N. 346

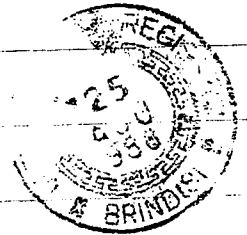
建

~~at N~~Vol. 1 Mod. 1

RESIDENZIALE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA

a) presenta l'atto con le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z),
b) le carte presso le sedi dell' Istituto
c) Gradasso Liborio, nato a Brindisi



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Centre: up and down

ver A. P. Reg. to M.

per IPOTECA e L

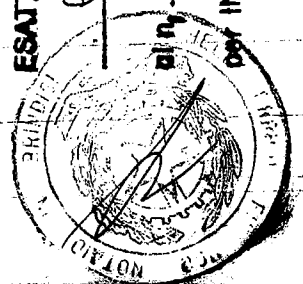
Pages

Mod. 1° - di cui L.

INVI. CASSIERE REGGENTE.

~~Wm~~ Rag. Cosine

7월 14일



Mo dei Registri Immobiliari

di BRINDISI
il 28.08.1988
al n. 12244 d'ordine
al n. 0235 di formalità.

23 gennaio 1967 e residente in Brindisi alle
Vie Dominance n. 28, C.F. 982 LBR 478933180P

2) CARLUCCI Leonardo, nato in San Vito dei Normanni il 9 Marzo
1911 e residente in Brindisi alle Vie Imperatore Costantino
C.F.: CAR LRD 110087396K,
il quale dichiara di essere coniugato in comune
dei Veni.

Delle identità personali dei comparenti io Notaio sono certo.

P R E M E S S O

- che il Signor CARLUCCI Leonardo, assegnatario in proprietà
immediato dell'alloggio sito nel Comune di Brindisi, lotto 35,
alla Piazza Giotto civico 2, piano rialzato, scala 2, interno
2, composto di n. 5 vani utili e n. _____ accessori, ha
stipulato in data 10 Febbraio 1972 contratto provvisorio di
cessione dell'alloggio citato, ai sensi dell'art. 14 del
D.P.R. 23 Maggio 1964, n. 655, in attesa della stipulazione
del contratto definitivo di compravendita, da effettuarsi
nell'atto della definitiva determinazione del prezzo di
cessione dell'alloggio;

prezzo definitivo di Lire Tremilionicinquecentotrentadue mila
trecentoquarantasei (L. 3.532.346), così determinato ai sensi
di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23/5/1964, n. 655.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente,
oltre l'I.V.A. nella misura del Due per cento (2%) sul c/c
postale n. 216721 intestato a "I.A.C.P. di Brindisi - Servizio
Cassa DD. e PP. per alienazione stabili".

Con il presente Atto, l'Istituto venditore, rinunciando ad
ogni iscrizione d'ufficio, rilascia ampia e definitiva
quietanza.

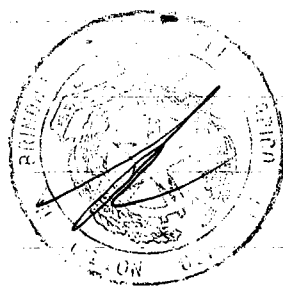
Con il che la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i
diritti, azioni e ragioni, si intende trasferito
all'acquirente.

ART. 3

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli
giustificativi della proprietà e dello stato materiale e
giuridico dello alloggio acquistato, e però di esonerare, come
di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale
documentazione.

ART. 4

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23 Maggio
1964, n. 655, considerato che il contratto provvisorio
indicato in premessa prevede che tutti gli effetti della
cessione in proprietà dell'alloggio decorrono dalla propria
data di sottoscrizione, lo alloggio oggetto del presente



contratto non potrà essere alienato dallo acquirente a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, per un periodo di tempo di dieci anni, dalla data di stipulazione del citato contratto provvisorio.

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione stipulati in violazione del precedente comma.

ART. 5

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio a totale carico e con il pagamento e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o di altro ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 6

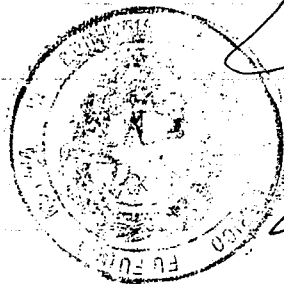
A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54, la Amministrazione autonoma dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, prevista dal contratto provvisorio citato in premessa e costituita sin dalla data di consegna dell'alloggio, che già esonerava l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da tale forma transitoria di amministrazione, passa al Condominio da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

L'acquirente entrerà a far parte del Condominio stesso

richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale ho dato lettura alle parti le quali, da me interpellate, dichiarano l'Atto stesso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio qui in calce e nel margine dei fogli intermedi, come per legge.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, il presente Atto consta di tre fogli di cui scritte otto pagine per intero e sin qui della presente.

*francesco flig
Leonardo Corlucci
ffigera*



[Handwritten signature]



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ALLEGATO

Atto racc. N. 346

Prot. N. 651

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 5870

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEFINITIVO DI ALLOGGI

POPOLARI SITI IN BRINDISI - LOTTI 35° - 36° - 37° REALIZZATI

AI SENSI DELLA LEGGE 1460 E DELLA CONSEGUENTE CESSIONE IN PRO

PRIETA' AI SENSI DEL D.P.R. 23/5/64, N. 655 A FAVORE DEI RELI

TIVI ASSEGNATARI O LORO EREDI.

L'anno millenovecentottanta Sette Il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Castimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMESSO:

- che con delibera 3/10/1967, n. 1507 veniva approvato il piano finanziaria per la determinazione delle quote di ammortamento degli alloggi popolari siti nel Comune di Brindisi, lotti 35° - 36° - 37° da cederli in proprietà degli aventi diritto. In detto piano finanziario veniva preso a base di calcolo, per la determinazione delle quote di ammortamento provvisorie, l'intero importo del mutuo, con il quale risultavano in corso di finanziamento le opere nonché tutti gli elementi di costo disponibili all'atto dell'allestimento dell'elaborato contabile di cui trattasi. Successivamente a detto provvedimento deliberativo i dati del piano di ammortamento in questione venivano modificati in dipendenza della acquisizione degli elementi di caratura degli alloggi, elaborati dal competente Servizio Tecnico.
- che in data 1/7/1972 è pervenuta la nota 26/6/1972 - Edilizia I° e UFFI-00.PP. di Bari, che omologava gli atti di contabilità finale e di collaudo, afferenti le opere di cui trattasi, si rende necessario disporre il

= DI APPROVARE LA CESSIONE IN PROPRIETA, DECRETARSI AL SENSO DEL D.P.R. 23/5/64, n. 655, A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI O LORO EREDI DEGLI ALLOGGI DI CUI ALL'ELENCO CHE ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO NE FORMA PARTE INTEGRANTE, ESSENZIALE ED INSCINDIBILE, DAN DO MANDATO AI COMPETENTI UFFICI DELL'ISTITUTO A PREDISPORRE QUANTO OCCORRENTE PER LA STIPULAZIONE DEI CORRISPONDENTI CONTRATTI NOTARILI DI COMPRENDITA.=

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Ing. Ermilio ELIA

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato

IL COORDINATORE GENERALE

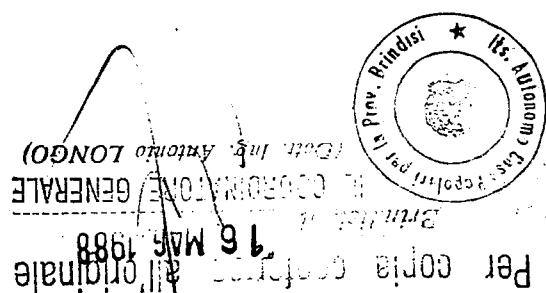
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO



- INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPATA EROGAZIONE
 TRIMESTRALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO D A L.
 28/2/68 AL 10/2/72

- ONERI DI GESTIONE 5% DI L. 194.027.217.=
 L. 9.701.361.=
 L. 2.484.525.=

ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO ANNI 25 AL 5,50%.

L. 137.026.046.= x 0,007 454935
 L. 10.215.203.=

MENSILITA' DI AMMORTAMENTO/VANO
 L. 10.215.203.= : 245,94 : 12 mesi =
 L. 3.462.=

PREZZO DI CESSIONE/VANO
 L. 137.026.046 : 245, 94 VANI
 L. 557.153

Tutto ciò premesso e considerato:

- che si rende necessario procedere alla approvazione del piano di ammortamento definitivo degli alloggi popolari siti in Brindisi Lotti 35 - 36 - 37, da cederli in proprietà agli enti diritto;
 - che gli assegnatari in proprietà di cui all'elenco che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, sostanziale ed inscindibile, hanno a suo tempo stipulato, in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita, contratto provvisorio di cessione dell'alloggio;

- che, nei confronti di detti assegnatari o loro eredi, non esistono condizioni ostative al trasferimento della proprietà degli alloggi che dovrà però effettuarsi solo subordinatamente al pagamento della somma di congruo risultante all'atto della stipula del contratto di compravendita, dalla differenza fra la quota di ammortamento provvisorio e quella definitiva, nonché previa estinzione di ogni altra situazione debitoria, fatta salva, e in caso di scelta di pagamento rateale e conseguente garanzia ipotecaria, la quota di ammortamento definitiva non ancora maturata;

- Visti gli artt. 14 e 15 del D.P.R. 23.5.1964, n. 655;
 - Vista la legge 11/11/63, n. 1460;

- Esaminato il piano di ammortamento definitivo predisposto per gli alloggi in argomento dal dipendente Servizio di Amministrazione;
 - Accertato che detto piano di ammortamento definitivo è stato approvato nella stretta osservanza delle disposizioni in vigore;

- Sentito in merito il parere favorevole del Coordinatore Generale;

D E L I B E R A

= DI APPROVARE il piano di ammortamento definitivo degli alloggi popolari, realizzati da questo I.A.C.P., a sensi della Legge 4.11.1963, n. 1460, nel Comune di BRINDISI - lotti 35 - 36 - 37, così come approntato dal dipendente Servizio di Amministrazione e riportato in dettaglio nella descrittiva che precede.

no di ammortamento definitivo di cui all'art. 14 del DPR 23.5.1964, 655, che tenga conto del costo di costruzione degli alloggi stessi, al netto del contributo dello Stato, nonché di tutti gli altri elementi che hanno concorso a determinare il prezzo di cessione degli alloggi.

dagli atti di contabilità finale e di collaudo il costo risulta essere costituito nel modo seguente:

L.	164.219.878.=	per lavori a base d'asta
"	12.811.700.=	per impianto di riscaldamento
"	371.000.=	per allacciamenti idrici, fognanti ed elettrici (somma ammissibile a finanziamento mutuo (quota parte)
"	10.656.154.=	per spese generali

T O T A L E L. 188.258.732.=

re con la medesima nota, il provveditorato OO.PP. di Bari esprime alla osta acchè fosse autorizzato il pagamento delle somme risono = re ammissibili ai benefici di cui alla citata Legge 1460. In sede definizione dei conti la spesa complessiva ammissibile a contributo Stato è venuta ad ascendere a L. 194.027.217.=.

e a detto costo ci sono da aggiungere il valore dell'area, determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi, con nota 18/4/1987, e 3329/823 di Prot., in L. 30.000.000.= e gli oneri di gestione e preammortamento, il Servizio di Amministrazione dell'Ente, sulla e degli elementi contabili di cui alla descrittiva che precede e gli altri elementi di costo, regolarmente accertati ha disposto il seguente piano di ammortamento definitivo:

INDISI 35% - 36% - 37% LOTTO

loggi n. 40 - vani n. 245,94

SCO DELLE OPERE GIUSTA ATTI DI CONTABILITA',
TILE E DI COLLAUDO ED ACCERTAMENTI DEFINITIVI
DI ALTRI COSTI AMMESSI A CONTRIBUTO

CESSI IL VALORE ATTUALE DELLE 35 ANNUALITA',
CONTRIBUTO DELLO STATO 4% DI L. 7.761.089=
DAUNA AL TASSO DI MUTUO DEL 5,50%

7.761.089.= x A $\frac{35}{0,055}$

7.761.089 = x 15,39055220.=

L. 119.447.445

IVA CAPITALE DEL MUTUO A CARICO I.A.C.P. AL
TO DEL CONTRIBUTO STATALE

VALORE DELL'AREA DETERMINATO DALL'UFFICIO
TECNICO ERARIALE

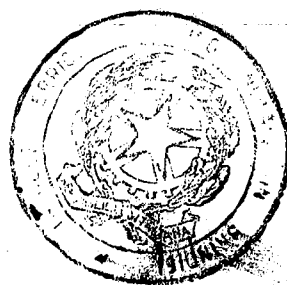
NOTE INTERESSI MUTUO DALL'EPOCA DI INIZIO
ALL'AMMORTAMENTO 1/1/68 ALL'EPOCA DI ASSE
SIONE DEGLI ALLOGGI 10/2/72

" 20.260.388.=

E' copia conforme all'originale

Per uso "CO N U E N U O D E"

BRINDISI, LI 5.08.1999



[Handwritten signature]

assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento di Condominio.

Continuano, pertanto, a rimanere a carico dell'acquirente tutte le spese di amministrazione, assicurazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'alloggio, sue pertinenze, parti, e servizi comuni.

Sono pure a carico dell'acquirente tutte le spese relative a imposte e tasse erariali, comunali e provinciali e spese di ogni genere che gravano o che graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile.

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 - secondo comma - della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, il venditore dichiara che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, le cui opere sono iniziaite non anteriormente il 1° settembre 1967, è stato edificato con concessione edilizia n. 529/26 del

rilasciata dal Comune di Brindisi.

ART. 8

A norma dell'art. 10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dello art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'IACP e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

ART. 9

Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto,

le parti fanno riferimento alle norme della legislazione
vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e
civilistica per quanto compatibili.

ART. 10

Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque
conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo
dell'acquirente che accetta di sostenerle.

ART. 11

Agli effetti della esecuzione del presente contratto le parti
eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto
nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli,
ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia
giudiziale che extragiudiziale.

ART. 12

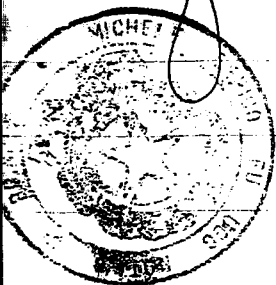
Per ogni controversia dipendente o inerente al presente
contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ART. 13

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed
agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia
di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente
trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed I.N.V.I.M.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri
Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente Atto.

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 del Codice
Civile, si approvano espressamente gli articoli.



leg.
Immo

Conservatore
Immobiliari

- che il predetto assegnatario, a seguito di comunicazione dello Istituto concernente il prezzo definitivo di cessione dello alloggio, ha manifestato la volontà di pagarlo in unica soluzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 23 Maggio 1964, n. 655, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende al Signor CARLUCCI Leonardo, in appresso più brevemente indicato "acquirente", che accetta per sè, i suoi eredi ed aventi causa e compera, l'alloggio compreso nel fabbricato sito in Brindisi, lotto 35°, alla Piazza Giotto civico 2, vani utili 5 e di n. accessori

L'alloggio confina a Nord con Lotto 34, ad Est con Piazza Giotto e a Sud con Anglani Vito.

L'alloggio di che trattasi è segnato nel N.C.E.U. del Comune

di Brindisi alle particelle 10984 foglio 75 Jc
358 sub 11, c/f. A/3 d. 2 vani 7,5 Ac 2985

L'unità immobiliare con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata dalle parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "b".

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dello alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su tutto quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di

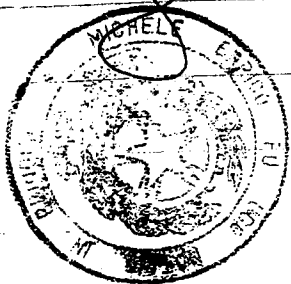
proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare con meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del Codice Civile.

ART. 2

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il

Luca Conlucci
per proprio



Fornitura

vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su tutto quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si è riservato di utilizzare con meglio crederà opportuno. L'acquirente ha rinunciato senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del Codice Civile. La citata compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo definitivo di Lire Tremilionicinquecentotrentadue milatrecento quarantasei (L. 3.532.346), così determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23/5/1964, n. 655. Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'I.V.A. nella misura del Due per cento (2%) sul c/c postale n. 216721 intestato a "I.A.C.P. di Brindisi - Servizio Cassa DD. e PP. per alienazioni stabili". Con il citato Atto, l'Istituto venditore, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio, ha rilasciato ampia e definitiva quietanza. Con il che la proprietà dell'alloggio citato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si è inteso trasferito all'acquirente.

~~Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23 Maggio 1964, n. 655, considerato che il contratto provvisorio indicato in premessa prevede che tutti gli effetti della cessione in proprietà dell'alloggio decorrono dalla propria data di sottoscrizione, lo alloggio oggetto del citato~~

29 AGO. 1988

Formalità eseguita il

al N. 1224 d'ordine ed al N. 10335

esatte Lire

IL DIRETTORE

(Qualifica)

(357)



contratto non potrà essere alienato dallo acquirente a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, per un periodo di tempo di dieci anni, dalla data di stipulazione del citato contratto provvisorio.

Sono nulli di pieno diritto i contratti di alienazione stipulati in violazione del precedente comma.

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio a totale carico e con il pagamento e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o di altro ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

A norma dell'art. 39 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54, la Amministrazione autonoma dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del suddetto contratto, prevista dal contratto provvisorio citato in premessa e costituita sin

dalla data di consegna dell'alloggio, che già esonerava l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da tale forma transitoria di amministrazione, è passata al Condominio da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile. L'acquirente entrerà a far parte del Condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento di Condominio.

Il tutto ai sensi del titolo allegato cui si fa riferimento.

10335